

Rosanna Fattibene

Dottore di ricerca in diritto
pubblico interno e comunitario

LE RISOLUZIONI DELL'ONU SUL CASO LIBICO TRA INTERVENTO UMANITARIO E RIPUDIO DELLA GUERRA

Ai bombardamenti aerei sui manifestanti civili e alle altre azioni criminose a danno della popolazione libica, di cui si sono macchiate le forze fedeli a Muammar Gheddafi, per aver ragione della rivolta scoppiata a metà dello scorso febbraio, le Nazioni Unite hanno risposto, prima di ogni altra cosa, con un severa condanna:

«*The Security Council,*

Expressing grave concern at the situation in the Libyan Arab Jamahiriya and condemning the violence and use of force against civilians,

Deploring the gross and systematic violation of human rights, including the repression of peaceful demonstrators, expressing deep concern at the deaths of civilians, and rejecting unequivocally the incitement to hostility and violence against the civilian population made from the highest level of the Libyan government...».

Con questo *j'accuse*, rivolto al più alto livello del governo libico, si avvia la risoluzione 1970 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, adottata il 27 febbraio 2011, ai sensi del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite. È la più infamante delle imputazioni per dei governanti: l'aver praticato ostilità e violenze sistematiche contro il proprio popolo pacifico. Le formule usate sono asciutte, la descrizione delle violenze perpetrate è lucida, il biasimo non lascia margini all'incertezza.

La riprovazione espressa, ovviamente, non è fine a se stessa.

Il Consiglio di Sicurezza, conformemente all'art. 41 dello Statuto¹, al quale la risoluzione si richiama, innanzitutto:

«*1. Demands an immediate end to the violence and calls for steps to fulfil the legitimate demands of the population».*

Queste richieste, a loro volta, non rimangono nude.

Sono supportate, *in primis*, dall'interessamento dell'organo giurisdizionale penale internazionale. In conseguenza della qualificazione delle violenze praticate dal governo libico a danno della popolazione civile quali crimini contro l'umanità, il Consiglio di Sicurezza

«*4. Decides to refer the situation in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the International Criminal Court;*

5. Decides that the Libyan authorities shall cooperate fully with and provide any necessary assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to this resolution and, while recognizing that States not party to the

¹ L'articolo 41, che s'iscrive nel Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, così recita: «*Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure.* Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche».

Rome Statute have no obligation under the Statute, urges all States and concerned regional and other international organizations to cooperate fully with the Court and the Prosecutor».

La risoluzione in parola prosegue con un lungo elenco di sanzioni di embargo sull'*import/export* di armi, con il divieto di movimento dei membri della famiglia Gheddafi e di altri soggetti indicati in un apposito elenco, i cui fondi vengono congelati. Queste misure vanno ad aggiungersi al blocco dei beni del Colonnello già disposto in America ed alle sanzioni in precedenza annunciate da Catherine Ashton, Ministro degli Esteri dell'Unione europea².

L'approvazione della risoluzione 1970 ha goduto di una particolare velocità nella procedura ed ha conseguito l'unanimità dei voti. Il linguaggio adottato è limpido, non si presta ad equivoci o strumentalizzazioni e le misure assunte sono particolareggiate³. Sintomi, questi, di certezza della condanna e determinazione sul da farsi, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Sicurezza.

A maggior ragione, dunque, la risoluzione stride con la decisione assunta dall'Assemblea generale dell'ONU, appena un anno fa, tra lo sconcerto delle organizzazioni non governative⁴, di accogliere la Libia nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite⁵.

Chiarezza di linguaggio e rapidità di procedura, ad ogni modo, sono i pregi da riconoscersi a quest'atto dell'Assemblea generale, almeno sul piano della forma. Su quello dei contenuti, esso merita, invece, l'accusa di debolezza e d'irrelevanza degli effetti⁶.

E' una fragilità non priva di conseguenze.

Il mancato ricorso a strumenti efficaci in prima battuta fa dell'impegno bellico, di cui alla risoluzione 1973, che sarebbe seguita di lì a poco (il 17 marzo), non «l'ultima *ratio*, bensì la prima scelta per tutelare i propri interessi in nome dei diritti umani»⁷.

È serrata la continuità cronologica, logica e logistica tra i due atti del Consiglio di Sicurezza, che, difatti, avvia la **risoluzione 1973**,

«Recalling its resolution 1970 (2011) of 26 February 2011,

Deploring the failure of the Libyan authorities to comply with resolution 1970 (2011),

Expressing grave concern at the deteriorating situation, the escalation of violence, and the heavy civilian casualties».

È l'ineffettività delle misure previste dalla prima risoluzione, di cui, *in incipit*, si prende amaramente atto, a "necessitare" che se ne approvi un'altra, contenente nuove e più efficaci azioni, assunte in base al

² Cfr. *Libia, le sanzioni Onu: congelati i beni di Gheddafi, embargo delle armi e possibile processo all'Aia, 27 febbraio 2011*, in <http://multitaliano.it>.

³ A. PAPISCA, *Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1970/2011 per l'affermazione della legalità internazionale in Libia*, 22 marzo 2011, in <http://unipd-centrodirittiumani.it>.

⁴ V. *Nazioni Unite. La Libia eletta nel Consiglio dei diritti umani*, 14 maggio 2010, in www.ilgiornale.it. Cfr. anche C. ROCCA, *I dieci peggiori regimi del mondo*, 4 giugno 2010, in www.ilsole24ore.com. Sulle critiche ai criteri di elezione seguiti dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e sull'inefficacia degli *standards* di adesione fissati dall'Assemblea generale dell'Onu, v. *Onu, l'Italia eletta al Consiglio dei diritti umani*, 20 maggio 2011, in www.iltempo.it.

⁵ Sulla questione, v. F. BECHIS, *Per l'Onu la Libia era la culla dei diritti umani*, in *Liberio*, 21 marzo 2011, che riporta anche alcuni significativi passaggi del rapporto sulla Libia, in base al quale l'Onu ha assunto la decisione di acquisire questo Paese al Consiglio dei diritti umani. Ne riportiamo, in particolare, il seguente: «la Jamahiriya araba di Libia è fra le Nazioni che adempiono gli obblighi a proposito del rispetto dei diritti umani e l'osservanza della legge. Ha aderito e ha ratificato tutte le fondamentali convenzioni internazionali sui diritti umani». Cfr. anche R. CASADEI, *Mandela, Obama, Onu: sui diritti umani e Gheddafi va in scena la fiera dell'ipocrisia*, 1° marzo 2011, in www.tempi.it e D. TAINO, *Diritti umani: Cina e Cuba nel Consiglio Onu*, 10 maggio 2006, in www.corriere.it.

⁶ In tal senso, G. AZZARITI, *La guerra in Libia e la Costituzione*, 29 marzo 2011, in www.costituzionalismo.it.

⁷ *Ibidem*.

Capo VII dello Statuto ONU e, più specificamente (pur in assenza di un esplicito riferimento), in base all'art. 42⁸.

La misura più importante concerne la protezione dei civili. Il Consiglio di Sicurezza, a tal fine,

«4. *Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures, notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970 (2011), to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya, including Benghazi...*».

Nell'attuazione di queste misure, in ragione dell'importante ruolo che viene riconosciuto alla Lega degli Stati Arabi, nelle materie attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nella regione, il Consiglio

«5. *...requests the Member States of the League of Arab States to cooperate with other Member States in the implementation of paragraph 4*».

Vengono bloccate, inoltre, diverse banche libiche e tutti i voli di tipo commerciale da e per la Libia sono vietati, così come quelli militari, ad esclusione dei voli con obiettivo unicamente umanitario. Lo scopo di queste misure sta nel fermare l'afflusso di denaro, piuttosto che l'arrivo di ulteriori mercenari, a sostegno di Gheddafi. Similmente, si provvede al rafforzamento dell'embargo delle armi, autorizzando ispezioni in porti ed aeroporti, in alto mare, su navi ed aerei⁹.

Si tratta, in tutta evidenza, di misure di penetrante ingerenza nella situazione dello Stato libico, che si legittimano solamente in quanto "interventi di natura umanitaria". Chi non vi rintracci questo fondamento ritiene, pertanto, che l'impegno militare in Libia sancisce «la fine del principio della sovranità nazionale e della non ingerenza negli affari interni (il noto principio del "*Cuius regio, eius religio*") di un paese internazionalmente riconosciuto come sovrano ed indipendente»¹⁰. Saremmo, dunque, al tramonto dell'«epoca iniziata con il Trattato di Vestfalia del 1648»¹¹.

D'altro canto, un regime dittatoriale, per aver violato quel principio democratico che, allo stato attuale dell'evoluzione del genere umano, può considerarsi *principio supremo universale*, accusa una sorta di "emarginazione internazionale" rispetto al consesso delle Nazioni democratiche.

Queste saranno, dunque, legittimate anche all'uso della forza per combattere le aberrazioni consuete ad un siffatto governo. Un sorta d'*interdictio aquae et ignis*, che, nel diritto romano, legittimava chiunque a mettere a morte chi avesse provato a far ritorno nella *civitas*, dalla quale si era dovuto allontanare per essersi macchiato di crimini capitali.

La legittimazione è più forte se l'azione è concordata, condivisa e realizzata in comune da una pluralità di Stati o di organizzazioni internazionali, secondo un principio di condivisione d'interessi e di responsabilità tra un significativo numero di attori del palcoscenico internazionale¹².

A tal fine, da una lato, si dovrà cogliere ogni significativa istanza di democratizzazione che provenga dalla popolazione, quale occasione d'intervento e sua giustificazione sul piano dei rapporti internazionali; dall'altro, si potranno "comprendere" interessi economici, politici o di altra natura, che affianchino lo scopo umanitario degli Stati democratici, al fine di rafforzarne la volontà d'intervento.

Se l'interesse del singolo o dei singoli Stati interventori collima con quello generale (alla democratizzazione del globo ed al rispetto dei diritti umani senza eccezioni) e se il primo è di stimolo

⁸ Che recita: «Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite».

⁹ Cfr., su queste misure, *Ecco la risoluzione Onu sulla Libia*, 17 marzo 2011, in www.rainews24.rai.it.

¹⁰ M. D'ORLANDO, *La guerra di Libia, un altro Vietnam*, 26 aprile 2011, in www.asianews.it.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Sembra essere questa la concezione perseguita da Obama nelle grandi questioni economiche ed, ora, anche nella gestione delle operazioni militari in Libia. Cfr., a riguardo, «Non cercate in Libia la dottrina Obama», in *Europa*, 31 marzo 2011.

all'azione, favorendo, così, il perseguimento (anche) del secondo, questa coincidenza va salutata positivamente. Osserva Rocco Buttiglione che, «se non vi fossero facilità di intervento ed interesse ad intervenire, l'interesse sarebbe legittimo ma forse nessuno si accollerebbe i rischi ed i costi della sua realizzazione. Così è il diritto internazionale oggi [...]. La esecuzione della legge è affidata alla buona volontà di chi ne ha la possibilità e la voglia»¹³.

La ferma necessità di difendere democrazia e diritti, cogliendo ogni "occorrenza" favorevole a tal fine, pur utilitaristica ed opportunistica, destituisce di significato l'accusa, astrattamente ineccepibile, rivolta al "gruppo dei volenterosi" ed al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, d'indifferenza e d'inazione nei confronti delle gravi violazioni dei diritti umani, perpetrate dai molteplici altri regimi antidemocratici imperanti nel mondo¹⁴.

In effetti, prescindendo dalla veridicità dello scopo umanitario dell'organizzazione internazionale¹⁵, il "caso Libia" si propone come una delle ipotesi in cui le forze combattenti o alcune di esse dissimulano le reali motivazioni dell'intervento¹⁶. Ne sono dimostrazione i limiti, contemplati dalla risoluzione 1973, volti ad evitare che le intenzioni degli interventori umanitari prendano il sopravvento sui propositi dell'ONU¹⁷. Per questo, se il Consiglio di Sicurezza autorizza gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie a proteggere i civili, esclude, però,

«...a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory, and requests the Member States concerned to inform the Secretary-General immediately of the measures they take pursuant to the authorization conferred by this paragraph which shall be immediately reported to the Security Council».

Pur tuttavia, la vaghezza della risoluzione, in specie riguardo alla connotazione dell'intervento armato, consente di delineare molteplici ipotesi belliche formalmente rispettose dei limiti fissati. Cioè, è possibile dare "copertura" a varie e più efficaci tipologie di azioni, dirette a risolvere il sostanziale stallo determinatosi nel raffronto, in territorio libico, tra lealisti e forze insurrezionali¹⁸.

¹³ R. BUTTIGLIONE, *Quattro risposte sulla guerra*, in *liberal*, 26 marzo 2011.

¹⁴ È la critica avanzata, tra gli altri, da A. SOFRI, *Guerre umanitarie*, in *la Repubblica*, 24 marzo 2011. Cfr. anche C. ROCCA, *op. e loc. cit.*

¹⁵ Pur non da tutti riscontrato. Lo nega, ad esempio, Michael Walzer, nell'intervista rilasciata a R. FESTA, *"Questa volta è un errore"*, in *la Repubblica*, 24 marzo 2011. Il filosofo della politica ritiene scarsamente chiari gli obiettivi dell'attacco, ma, soprattutto, non ravvisa, negli accadimenti libici, quel massacro o genocidio, compiuti o presunti, che giustificerebbero un intervento umanitario, trattandosi, piuttosto, d'impedire la repressione degli oppositori del Rais. Similmente, non riconosce natura umanitaria all'intervento V. FELTRI, *Guerra da matti*, in *Liberio*, 21 marzo 2011, non scorgendo affatto, nella Libia in guerra, «i giovani democratici da aiutare, ma solo tribù ostili al Colonnello al quale intendono sostituirsi adottandone gli stessi sistemi illiberali e violenti».

Rinviene, invece, nell'attuale situazione libica, i gravi elementi che giustificano l'intervento umanitario, Minuto Rizzo, ex Vicesegretario dell'Alleanza atlantica, come risulta dall'intervista concessa a M. TACCONI, *Minuto Rizzo: «L'intervento è giusto, ma serve l'ombrello della Nato»*, in *Europa*, 22 marzo 2011. In particolare, Rizzo riscontra i caratteri straordinari della violazione dei diritti umani, la strage etnica, la repressione violenta di manifestanti ed oppositori perpetrata dal Rais, l'aviazione adoperata contro i civili. Ad eccezione del principio del "multilateralismo efficiente", egli ravvisa, pertanto, elementi d'identità tra l'intervento in Libia ed i precedenti in Bosnia, Kosovo ed Afganistan.

¹⁶ Sull'effettive ragioni dell'intervento della "coalizione dei volontari" nella vicenda libica, v. l'intervista al politologo Dominique Moïsi, rilasciata a M. DASSÙ, *Sarkozy attacca la Libia per rilanciare la Grandeur*, in *La Stampa*, 12 aprile 2011; B. VALLI, *La Francia e i tre talismani del guerriero Sarkozy*, in *la Repubblica*, 11 aprile 2011; l'intervista all'economista Giulio Sapelli, condotta da M. CALVI, *Sapelli: «Gli accordi economici non sono a rischio. La Francia? Ha come vero obiettivo l'Africa centrale»*, in *Avvenire*, 22 marzo 2011; M. TACCONI, *Minuto Rizzo...*; V. FELTRI, *op. e loc. cit.*; P. OSTELLINO, *Gli Interessi nazionali e le Ipocrisie*, in *Corriere della sera*, 22 marzo 2011.

¹⁷ Come ribadito da Ban Ki Moon, nell'intervista rilasciata ad A. MANZO, *«L'Onu vuole salvare i civili, non sconfiggere Gheddafi»*, in *Il Mattino*, 23 aprile 2011.

¹⁸ Potrebbero consistere, ad esempio, nel radicare «una presenza terrestre internazionale, di sorveglianza e di interdizione, alle frontiere con la Libia», al fine d'impedire l'ingresso, via terra, di rinforzi militari a supporto dei lealisti; oppure, nell'«imposizione di una serie di "corridoi umanitari" sul territorio libico, volti a rifornire ed aiutare le città assediato e le popolazioni oppresse»: ipotesi, questa,

La genericità della risoluzione in parola ha agito anche in altro senso. È stata causa, in gran parte, della situazione confusa e convulsa manifestatasi, già a poche ore dalla sua approvazione, con divisioni internazionali sulla condotta da tenere in campo¹⁹ e sulla stessa opportunità d'intervenire²⁰.

In particolare, la risposta dell'Italia alla risoluzione 1973 potrebbe definirsi incrementale.

In base ad una votazione del Parlamento, risalente al ventiquattro marzo, l'Italia ha messo prima a disposizione degli alleati le basi militari²¹; successivamente, ha inviato istruttori militari²²; poi, propri aerei per neutralizzare i *radar* delle forze lealiste²³; infine, gli aerei italiani hanno ricevuto l'ordine di bombardare obiettivi militari o che rappresentino chiara ed immediata minaccia o pericolo²⁴. Alfine, dunque, l'«alleato riluttante»²⁵ ha ceduto anche alla richiesta più impegnativa e gravosa.

La legittimità costituzionale della risposta italiana agli atti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU merita considerazioni distinte da quelle condotte sul piano della legittimità internazionale delle risoluzioni. Essa va stimata unicamente alla luce del ripudio della guerra e dell'anelito di pace e giustizia tra le Nazioni, di cui all'art. 11 della nostro Testo fondamentale.

Si registrano, sul punto, posizioni pressoché univoche, nel senso di una sostanziale violazione del precetto costituzionale, causata dall'intervento armato italiano in Libia.

«Nessuna interpretazione evolutiva del testo costituzionale», sostiene Gaetano Azzariti, «può legittimare la tesi secondo cui le limitazioni di sovranità cui l'Italia consente per assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni possano spingersi sino a comprendere l'uso della forza bellica»²⁶. Se la messa a disposizione delle basi militari può costituire una limitazione di sovranità, ai sensi dell'art. 11 Cost., non altrettanto può dirsi dell'intervento diretto di aggressione armata cui, alfine, ha acceduto il nostro Paese.

che non disattenderebbe il divieto di occupazione del territorio di cui alla risoluzione 1973, non sarebbe permanente e non violerebbe l'embargo. Ancóra, si potrebbe realizzare «una forma più esplicita di coordinamento tra le missioni aeree e navali di interdizioni ed alcune operazioni di attacco dei ribelli, così da moltiplicare l'efficacia di tali attacchi». *In extremis*, «si potrebbe puntare a lente operazioni di progressivo attrito delle forze "lealiste", causando l'esaurimento più o meno rapido delle risorse militari ed economiche del governo di Tripoli e quindi anche un diminuito entusiasmo delle forze mercenarie».

Le ipotesi descritte sono ricostruite in S. SILVESTRI, *L'analisi. Dall'attacco ai corridori umanitari, quattro scenari per una missione*, in *Il Messaggero*, 24 marzo 2011.

Il testo della risoluzione in parola potrebbe, forse, coprire anche un attacco diretto a Gheddafi o, quantomeno, un attacco ai *bunker* nei quali si rifugia. Fausto Pocar, nell'intervista rilasciata a U. DE GIOVANNANGELI, «*I civili vanno protetti. Per questo la Carta Onu autorizza l'uso della forza*», in *L'Unità*, 23 marzo 2011, accoglie questa lettura, ma unicamente nell'ipotesi che si tratti dell'unico modo per garantire protezione ai civili.

¹⁹ La Lega Araba si è dissociata, non condividendo la lettura, fornita dalla coalizione anti-Rais, dei limiti contenuti nella risoluzione; il comando di Washington si è spaccato tra la Clinton, decisa a proseguire, ed il capo della Cia, che avrebbe preferito arretrare; i norvegesi, infine, si sono chiamati del tutto fuori dall'alleanza. Per questa ricostruzione, v. A. PADELLARO, *Indecisi a tutto*, in *Il fatto quotidiano*, 22 marzo 2011.

²⁰ In aprile, il primo ministro russo Vladimir Putin ha criticato l'operazione, in quanto diretta soltanto contro il governo di Gheddafi, pur non mancando «regimi disonesti nel mondo». V., sul punto, L. NOUEIHED, *Libia, stallo sul campo alimenta critiche internazionali*, 27 aprile 2011, in <http://it.reuters.com/home>.

²¹ Dall'intervista a Fabio Mini, generale, ex capo di Stato maggiore Nato per l'Europa del Sud, realizzata da M. ALVITI, «*La Nato è divisa sulla guerra. Per questo non avrà il comando*», in *Liberazione*, 22 marzo 2011, riportiamo il seguente passo: «a Napoli, ci sono anche i comandi statunitensi, non solo quelli Nato. La marina statunitense ha una sua base a Capo di Chino che controlla tutta la quinta flotta, impegnata su due fronti: proteggere gli interessi nazionali o agire per conto dell'Alleanza atlantica. A seconda del tipo di intervento indossa un cappello diverso. Oggi sono gli Stati Uniti a comandare».

²² G. OLIMPIO, *Istruttori militari italiani per aiutare i ribelli libici*, in *Corriere della sera*, 21 aprile 2011.

²³ I piloti degli otto aerei italiani impegnati nelle operazioni di guerra si fanno bersaglio dei *radar*, così da poter distruggere quelli pericolosi, in questo modo scoperti (dall'intervista a Fabio Mini, realizzata da M. ALVITI, *op. cit.*).

²⁴ V. NIGRO, *Ore 10.30, inizia la missione dei top gun poi i caccia sganciano bombe su Tripoli*, in *la Repubblica*, 29 aprile 2011.

²⁵ R. GUOLO, *L'alleato riluttante*, in *la Repubblica*, 26 aprile 2011.

²⁶ G. AZZARITI, *op. e loc. cit.*

Quale uso della forza, esso si qualifica, al contrario, come «espressione massima della sovranità degli Stati»²⁷.

Quest'argomentare si svolge sul piano delle categorie.

Riflettono, invece, sull'«architettura» dell'articolo 11 della Costituzione, per trarne considerazioni circa la legittimità costituzionale di un intervento armato in Libia, Stefano Ceccanti e Claudio De Fiores²⁸. Ne conseguono due letture opposte, rispettivamente favorevole e contraria all'intervento armato.

Alla scelta del Costituente di riversare il precetto costituzionale in un unico comma (rispetto agli originari due) Ceccanti riconduce la volontà di significare che «il ripudio della guerra non è scindibile dall'idea che c'è un uso legittimo della forza in un quadro multilaterale da costruire». Il superamento della sovranità assoluta degli Stati, di cui all'art. 11 Cost., è segnato, dunque, dalle risoluzioni ONU e non dal pacifismo²⁹.

A voler accogliere quest'interpretazione, va aggiunto, però, che l'uso della forza non viene legittimato dall'inserimento della posizione statale in qualsivoglia quadro multilaterale. Va considerato unicamente un assetto ordinamentale che persegua pace e giustizia tra le Nazioni, secondo la stessa precisazione del precetto costituzionale. Ne rimane legittimato il solo uso della forza a fini umanitari. Questa, quando occorre, va esercitata, poiché, per dirla con il Capo dello Stato, «non possiamo rimanere indifferenti alla sistematica repressione delle libertà» e dobbiamo prestare, «pertanto, la nostra parte come membro attivo della comunità internazionale»³⁰.

Ad ogni modo, la stessa dizione dell'art. 11 Cost. non contempla un ripudio *tout court*, bensì della «sola» guerra adoperata «come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Già in questa formula, dunque, ancor prima di «agganciare» il prosieguo del testo (assenso alle limitazioni di sovranità e promozione delle organizzazioni internazionali), è implicitamente contemplato il ricorso alla guerra a fini umanitari, oltre che difensivi.

Il ripudio della guerra è una conquista che il costituzionalismo ha realizzato «dopo i campi di concentramento e le carneficine del secondo conflitto mondiale»³¹: è quanto si è affermato, tra l'altro, a sostegno della «lettura pacifista» dell'art. 11 Cost. Eppure, le nefandezze commesse dai regimi totalitari del Novecento e le distruzioni e gli orrori della guerra di cui essi sono stati attori primari ammoniscono, piuttosto, ad arrestare l'incedere dei regimi antidemocratici ed illiberali al più presto, prima che sia troppo tardi, anche ricorrendo alla forza, pur di evitare che il mondo assista - colpevole ed impotente - a nuovi drammi dell'umanità.

All'opposto, per De Fiores, il ripudio della guerra va acquisito quale principio supremo della Costituzione, di cui neppure il richiamo al diritto internazionale può legittimare la violazione³². L'unitarietà giuridico/formale, sintattica e logica della norma costituzionale *de qua* regge necessariamente un significato altrettanto unitario. Le limitazioni di sovranità, la promozione di organizzazioni internazionali ed il ripudio della guerra sono, pertanto, strettamente connesse: le prime due trovano, nel netto rifiuto della guerra, «un'unica giustificazione e una sola finalità», quale «principale conquista di civiltà espressa dal costituzionalismo novecentesco».

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ S. CECCANTI, *Togliatti alla Costituente non pensò al pacifismo totale*, e C. DE FIORES, *Quel testo va letto per intero così rafforza il «no» alla guerra*, entrambi in *il manifesto*, 28 aprile 2011.

²⁹ S. CECCANTI, *ibidem*.

³⁰ Queste dichiarazioni del Capo dello Stato Napolitano sono riportate da A. RAMPINO, *Napolitano e la coerenza sulla partecipazione attiva*, in *La Stampa*, 22 marzo 2011.

³¹ C. DE FIORES, *op. e loc. cit.*

³² *Ibidem*.

Michele Ainis, che, senza incertezze, definisce «illegale» la guerra libica, vi aggiunge considerazioni sulla procedura seguita, distorta fino ad incidere sulla stessa forma di governo. Egli nega ogni logica giuridica all'intervento italiano, innanzitutto per una ragione formale: «l'art. 78 della Carta pretenderebbe che ogni guerra venga deliberata dalle Camere. Non dal Consiglio supremo di difesa, che [...] a metà marzo aveva approvato un atto d'indirizzo. Non dal Parlamento in forme generiche e allusive, com'è fin qui avvenuto»³³.

Che una decisione così delicata non sia stata assunta nella sede parlamentare, ove siede anche l'opposizione ed, anzi, non sia stata supportata neppure da una delibera del Consiglio dei Ministri, per essere rimessa, invece, alla sola decisione del Presidente del Consiglio, sarebbe il segno dell'«evoluzione estrema della nostra forma di governo: dal parlamentarismo al premierato, dalla repubblica alla monarchia»³⁴.

Si è rischiate, in effetti, una crisi in punto di politica estera, all'indomani delle dichiarazioni ufficiali del Presidente del Consiglio sui bombardamenti mirati della nostra aviazione in Libia. Le divisioni interne alla maggioranza (oltre che all'opposizione) sulla necessità di un voto parlamentare³⁵ hanno minato la credibilità internazionale dell'Italia³⁶.

Alfine, si è fatto garante il Quirinale della coerenza dell'azione estera del governo³⁷. Il Presidente della Repubblica ha supportato la decisione del Premier, «quale naturale sviluppo della scelta compiuta dall'Italia a metà marzo», sostenuta «da un largo consenso in Parlamento», escludendo, pertanto, la necessità di un nuovo voto delle Camere a legittimare le azioni belliche dei caccia italiani³⁸.

I bombardamenti di questi giorni saranno, nel futuro della Libia, una ferita insanabile provocata dagli italiani o, all'opposto, una ragione di gratitudine nei loro confronti³⁹. In ogni caso, le relazioni tra Italia e Libia saranno improntate ad una nuova visione, quella che è già negli occhi dell'ex Governatore della Banca centrale della Libia, Farhat Bengdara.

Con le sue parole ci piace concludere questa cronaca: «il nostro sarà il rapporto tra due democrazie mature, non più una relazione fra individui che oggi sono amici, domani magari un po' meno e dopodomani chissà. Sarà un rapporto stabile, basato sulle istituzioni e negli interessi degli elettori»⁴⁰.

³³ M. AINIS, *La verità? E' una guerra illegale*, 2 maggio 2011, in www.espresso.repubblica.it.

Sulle «ambiguità» del voto del Parlamento, relativamente alla seduta del ventiquattro marzo, cfr. P. DI CARO, *Battaglia delle risoluzioni. Il Parlamento resta diviso*, in *Corriere della sera*, 24 marzo 2011.

³⁴ M. AINIS, *ibidem*.

³⁵ Cfr. U. MAGRI, «Berlusconi ha sbagliato». Bossi vuole il voto in aula, in *La Stampa*, 28 aprile 2011; A. MONTANARI, *Bombe uguale più clandestini. Sulla Libia il Carroccio non arretra*, in *laPadania*, 28 aprile 2011, e «Indietro non si torna». *La linea del Cavaliere*, in *Corriere della sera*, 28 aprile 2011.

³⁶ S. FOLLI, *Un suicidio in mondovisione*, in *Il Sole 24 ore*, 28 aprile 2011.

³⁷ «Un'anomalia», eppure «unica via per limitare i danni e sfuggire al discredito internazionale», come ha osservato S. FOLLI, *Politica estera: Quirinale garante*, in *Il Sole 24 ore*, 29 aprile 2011.

³⁸ Le riflessioni del Presidente della Repubblica sono tratte dalla ricostruzione che M. BREDA, *Il Colle teme contraccolpi sull'immagine del Paese*, in *Corriere della sera*, 28 aprile 2011, fa delle dichiarazioni rilasciate da Napoletano sulla questione, in diverse occasioni, nei mesi di marzo ed aprile. Nello stesso senso, si esprime il Ministro degli Affari Esteri Frattini, nell'intervista rilasciata ad A. CELLETTI, «Nessun voto. E' solo una mossa avvilente», in *Avvenire*, 28 aprile 2011.

³⁹ F. FUBINI, «Il regime è condannato: cadrà entro tre mesi», in *Corriere della sera*, 14 maggio 2011.

⁴⁰ Dall'intervista rilasciata a F. FUBINI, *ibidem*.

Se la previsione di Bengdara si realizzerà, ci sarà stato del buono anche in questo dramma libico. Ci avanzerà il dubbio che altri e meno cruenti percorsi avrebbero potuto condurre allo stesso risultato⁴¹, apparendo tardive le iniziative diplomatiche e riconciliatorie di questi giorni⁴².

⁴¹ Il Ministro Frattini, nel suo intervento alla presentazione del XXXII Meeting di Rimini, svoltosi lo scorso 16 giugno, si è soffermato sulla necessità di «riflettere sul principio di ingerenza umanitaria [...], ponendo maggiore enfasi sulla prevenzione delle crisi, piuttosto che su un'azione che finisce con l'essere solo militare» (per questa notizia, v. *Mediterraneo: Frattini, Italia deve svolgere ruolo politico e morale*, 16 giugno 2011, in www.esteri.it).

Per la posizione del Pontefice ed il suo «pressante appello perché la via del negoziato e del dialogo prevalga su quella della violenza, con l'aiuto degli organismi internazionali...», v. G.G. VECCHI, *Il Papa: tacciano le armi in Libia*, in *Corriere della sera*, 16 maggio 2011.

⁴² In questa logica, il Ministro degli Affari Esteri si è fatto promotore di un'«assemblea politica di riconciliazione», da svolgersi a Roma prossimamente, che comprenda «tutti i capi tribù e tutti i rappresentanti della società libica» (per quest'annuncio, v. *Focus-Libia: Frattini, a Roma una grande assemblea di riconciliazione*, 16 giugno 2011, in www.esteri.it).